

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **134/1981** (ECLI:IT:COST:1981:134)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **14/05/1981**; Decisione del **24/06/1981**

Deposito del **10/07/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14515**

Atti decisi:

N. 134

ORDINANZA 24 GIUGNO 1981

Deposito in cancelleria: 10 luglio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 193 del 15 luglio 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 43 del d.P.R. 26 maggio 1976,

n. 411, recante "Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70", promossi con cinque ordinanze emesse il 20 dicembre 1978 dal TAR del Lazio, sezione II, iscritte ai nn. 976, 977, 978, 979 e 980 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 27 febbraio 1980.

Visto l'atto di costituzione di Confalone Sante, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il TAR del Lazio ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 35 e 43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, per contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega 20 marzo 1975, n. 70 e, dunque, con l'art. 76 della Costituzione, essendo stati inquadrati nella qualifica di "collaboratori", al pari degli impiegati qualificati in precedenza come "consiglieri", i direttori di sede provinciale dell'INADEL, con disconoscimento del principio che esige una corrispondenza tra funzioni e qualifiche (fissato dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e recepito dalla legge di delega) e del principio di salvaguardia dei diritti acquisiti (fissato dall'art. 31 della legge di delega)

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti in quanto prospettano identiche questioni;

che questa Corte con sentenza n. 21 del 22 febbraio 1980 ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità relativa all'art. 44 del medesimo d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, negando si possa qualificare tale atto come avente forza di legge, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati sul punto argomenti nuovi tali da indurre a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, sollevata dal TAR del Lazio, sezione , con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.